

Pubblicato il 26/07/2019

Sent. n. 10037/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art.60 c.p.a.;

sul ricorso numero di registro generale 1364 del 2019, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Antonella Zordan, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza di demolizione del 26 ottobre 2018, notificata il successivo 6 novembre 2018, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art.60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

[omissis] sono proprietari in Roma, via [omissis] di un negozio e in via [omissis] di un' autorimessa, costituenti un unico complesso commerciale per rivendita di accessori e autoricambi per auto e moto. In data 20 luglio 2017 la Polizia Municipale effettuava un sopralluogo in via [omissis], accertando la chiusura di uno spazio aperto/scoperto, con la posa in opera di un cancello in ferro di m.3 di larghezza e di una struttura in plexigas a copertura di m.8,50x2,50, in assenza di titolo abilitativo; seguiva l'ordinanza di sospensione dei lavori del 19 settembre 2018.

Con atto del 26 ottobre 2018 veniva quindi emessa ordinanza di rimozione delle suddette opere abusive, ex artt.33 del D.P.R. n.380 del 2001, 16 della L.R. n.15 del 2008.

Gli interessati impugnavano quest'ultimo provvedimento, censurandolo per violazione dell'art.3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.6, 37 del D.P.R. n.380 del 2001, dell'art.15 della L.R. n.15 del 2008 nonché per eccesso di potere sotto il profilo dell'ingiustizia manifesta.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che l'atto era carente di motivazione; che le opere comunque erano state eseguite dai danti causa; che nello specifico il fabbricato veniva realizzato previa concessione edilizia n.611 del 1992 e acquistato solo in data 16 luglio 1997; che la messa in

opera del cancello e la copertura in plexiglas rientravano tra gli interventi di edilizia libera; che c'era poi la s.c.i.a. del 22 giugno 2017, avente ad oggetto il cambio di destinazione d'uso senza opere; che inoltre era intercorso un lungo lasso di tempo tra la realizzazione delle opere e l'intervento repressivo, carente in ordine alla motivazione sull'interesse pubblico a supporto, con maturazione del legittimo affidamento sulla permanenza dell'intervento.

Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con apposita nota esplicativa l'infondatezza nel merito.

Con motivi aggiunti, solo depositati e non notificati, i ricorrenti ribadivano in sostanza i propri assunti, senza impugnare poi ulteriori atti.

Con altra memoria l'Amministrazione riaffermava le proprie tesi difensive.

Seguiva la produzione di documenti della parte ricorrente, tra cui una c.i.l.a. del 3 aprile 2019.

Nella camera di consiglio del 29 aprile 2019, fissata per l'esame dell'istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a., sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione nel merito. Occorre premettere che i motivi aggiunti prodotti dai ricorrenti vanno qualificati come semplice memoria, non essendo stati notificati all'Amministrazione, non impugnandosi ulteriori atti rispetto al ricorso introduttivo e riproducendosi in sostanza le censure del ricorso medesimo.

Tanto precisato, il gravame nel merito è destituito di fondamento e va pertanto respinto, per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario rilevare al riguardo che l'ordinanza impugnata appare corredata, ex art.3 della Legge n.241 del 1990, da congrua e adeguata motivazione in fatto, nella descrizione degli interventi edilizi e in diritto, con riferimento alle norme assunte violate, anche con richiamo ai presupposti atti di sopralluogo e di sospensione dei lavori (cfr. all.1 al ricorso).

Va inoltre evidenziato che con l'apposizione abusiva della copertura in plexiglas e del cancello si è determinata la chiusura di uno spazio aperto/scoperto, con creazione di nuova volumetria; che dunque trattasi di intervento di ristrutturazione edilizia, ex combinato disposto artt.3, comma 1d, 10, comma 1c del D.P.R. n.380 del 2001, e quindi da rimuovere in applicazione dell'art.33, comma 1 del D.P.R. n.380 del 2001 (cfr. in ultimo TAR Lazio, II bis n.8350 e n.9578 del 2019); che sul punto non assumono rilievo la concessione edilizia n.611 del 1992, peraltro non prodotta, in quanto relativa all'edificazione originaria del fabbricato, l'assunto che gli interventi sarebbero stati posti in essere dai danti causa dei ricorrenti, perchè in ogni caso sprovvisto del benchè minimo principio di prova, la s.c.i.a. del 22 giugno 2017, giacchè riferita a un cambio di destinazione d'uso senza opere (cfr. depositi dei ricorrenti del 24 aprile 2019), la c.i.l.a. del 3 aprile 2019, perchè non idonea, per quanto suesposto, a regolarizzare, ex art.6 bis del D.P.R. n.380 del 2001, un intervento di ristrutturazione edilizia abusivo (cfr. depositi dei ricorrenti del 9 aprile 2019).

Giova in ultimo segnalare che non è fornita prova circa la risalenza nel tempo degli abusi, e che in ogni caso non è richiesta motivazione, in presenza di tale circostanza, in ordine alle ragioni di pubblico interesse sottese all'ordinanza di demolizione, trattandosi di atto vincolato volto alla rimozione dell'abuso accertato (cfr. Cons. Stato, A.P., n.9 del 2017); che l'eventuale inerzia o ritardo del Soggetto pubblico nell'attivarsi in ottica repressiva non può comunque ingenerare nel privato un legittimo affidamento circa la permanenza delle opere, laddove non destinatario di un provvedimento favorevole (cfr. ancora Cons. Stato, A.P., n.9 del 2017).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.1364/2019 indicato in epigrafe.

Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO